

15 GIU 2026

Educazione sessuo-affettiva a scuola: il consenso informato è legge. Di cosa si tratta [LO SPECIALE]

Di redazione

Facebook

Telegram

Seguici su
DiscoverAggiungi come fonte
preferita su Google

Il DDL Valditara sul consenso informato è legge: approvato definitivamente dal Senato il 4 giugno 2026, prevede che scuole medie e superiori acquisiscano il consenso preventivo e scritto dei genitori – o degli studenti maggiorenni – per attività didattiche o extracurricolari di educazione sessuale e affettiva.

30 CFU EX ART.13
SECONDA ABILITAZIONE

SCARICA IL CALENDARIO
ESTATE/AUTUNNO 2026
www.MasterMnemosine.it

ISCRIZIONI APERTE

Sommario

- [Cosa è il consenso informato](#)
- [Entro quando deve essere richiesto](#)
- [Cosa succede se il consenso non viene dato](#)
- [Il ruolo degli esperti esterni](#)
- [Il testo DDL](#)
- [Risposte ai quesiti](#)

Cosa è il consenso informato

Il consenso informato è l'autorizzazione preventiva espressa in forma scritta che consente agli studenti di **partecipare** alle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa riguardanti **temi attinenti all'educazione sessuo-affettiva**. Tale consenso deve essere firmato dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni, oppure dagli studenti stessi qualora abbiano raggiunto la maggiore età.

La **richiesta** di consenso deve esplicitare finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, con l'indicazione dell'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o associazioni coinvolti.

[^^Torna^^](#)

Entro quando deve essere richiesto

Tale consenso deve essere richiesto **entro il settimo giorno** antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. Il **materiale didattico** utilizzato durante gli incontri formativi deve essere reso disponibile ai genitori per una preventiva visione.

La disposizione consente a famiglie e studenti maggiorenni di valutare in modo **consapevole** contenuti, finalità e modalità delle attività proposte, in linea con le indicazioni ministeriali.

[^^Torna^^](#)

Cosa succede se il consenso non viene dato

La scuola non può limitarsi a escludere l'alunno qualora una famiglia decidesse di non far partecipare il proprio figlio a queste specifiche attività. Il testo impone all'istituto scolastico di **garantire attività formative alternative**.

Le attività dovranno essere organizzate nell'ambito della **flessibilità** e dell'**autonomia didattica** già riconosciute alle scuole e inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

[^^Torna^^](#)

Il ruolo degli esperti esterni

Il provvedimento disciplina il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività educative e formative promosse dalle istituzioni scolastiche. In particolare, la partecipazione di esperti esterni è subordinata a due passaggi fondamentali: la **deliberazione del collegio** dei docenti e la successiva **approvazione** da parte del consiglio di istituto.

Al collegio dei docenti spetta il compito di definire i **criteri** per la selezione degli esperti, valutandone i titoli, la comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica, nonché la coerenza dell'intervento proposto con le finalità educative della scuola. Deve

inoltre essere verificata l'**adeguatezza dei contenuti e delle modalità** dell'attività rispetto all'età e al grado di maturità degli studenti coinvolti.

Il decreto legge prevede, inoltre, che nel caso di **corsi extracurricolari** rivolti ad alunni minorenni e realizzati con il coinvolgimento di soggetti esterni, sia obbligatoria la presenza di almeno un docente della scuola.